



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna»

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 174, secondo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, così rinumerato per effetto del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130) assegna all'Unione il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite». Il medesimo articolo 174, al terzo paragrafo, stabilisce che tra le regioni interessate un'attenzione particolare sia rivolta, tra le altre, alle regioni «che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici» e fra queste alle «regioni insulari».

A tutt'oggi, dunque, con specifico riguardo alle regioni insulari, il Trattato ammette espressamente la condizione di oggettivo svantaggio connessa allo *status* di insularità, riconoscendo a tali regioni il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale costituiti nell'ambito dell'Unione europea.

Tale riconoscimento si inserisce a sua volta nel solco delle significative aperture - avvenute negli ultimi anni - verso la costituzione di una «Europa delle regioni» in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni europee alla realizzazione del processo di integrazione, rendano più credibile il principio di condivisione allargata e avvicinamento ai cittadini delle decisioni assunte a livello europeo. Al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa piuttosto che ridursi si accresca ulteriormente, tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e

periferiche, devono infatti trovare quantomeno un accesso diretto alla rappresentanza.

Per altro verso, le esigenze di integrazione delle regioni insulari nel mercato interno rendono necessaria l'adozione di misure calibrate e differenziate non solo rispetto alle altre realtà regionali, ma anche tra le stesse regioni insulari, che evidentemente presentano caratteristiche e disagi del tutto peculiari.

In tal senso, dopo le modifiche introdotte fin dal 1997 con il Trattato di Amsterdam e successivamente con il Trattato di Lisbona, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento alla Sardegna e alla Sicilia del diritto ad esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee. La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, con la conseguenza della più che probabile esclusione dal Parlamento europeo dei rappresentanti di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolate.

Tale criterio è in particolar modo penalizzante per la regione Sardegna - a tutt'oggi ricompresa con la Sicilia nella V circoscrizione «Italia insulare» - che si è vista in questi anni di fatto negata la possibilità di partecipare con una propria rappresentanza all'intergruppo delle isole costituito nell'Assemblea di Strasburgo.

Questa condizione di oggettiva marginalizzazione della Sardegna è resa a maggior

ragione vistosa dal fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alla popolazione sarda è ormai riconosciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

Da ultimo, l'esigenza di adeguamento dei criteri di composizione della nostra delegazione al Parlamento europeo deve ritenersi oggi tanto più urgente in quanto, in seguito al processo di allargamento dell'Unione, si è ridotto di sei unità il numero di seggi spet-

tanti all'Italia, pregiudicando così ulteriormente la possibilità materiale della regione Sardegna di eleggere un proprio rappresentante presso il consesso europeo.

In tal senso, in vista delle imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo, si auspica la sollecita approvazione del presente disegno di legge per la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali per la Sicilia e per la Sardegna, aventi per capoluogo circoscrizionale rispettivamente Palermo e Cagliari, con le conseguenti modifiche e integrazioni all'ordinamento elettorale vigente a tal fine necessarie.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna»)

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.

(Disciplina della sottoscrizione delle liste nelle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna»)

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori».

Art. 3.

(Disciplina del voto di preferenza)

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza».

Art. 4.

*(Modalità di distribuzione dei seggi nelle
singole circoscrizioni)*

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine, procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista, fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare a una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi».

Art. 5.

(Rideterminazione dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge.

ALLEGATO 1

(Articolo 1)

«Tabella A

	<i>Circoscrizioni</i>	<i>Capoluogo della Circoscrizione</i>
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia – Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)	Napoli
V	Sicilia	Palermo
VI	Sardegna	Cagliari

».

